

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics**

(Causa C-254/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Durata massima settimanale del lavoro — Periodo di riferimento — Carattere mobile o fisso — Deroga — Funzionari di polizia)*

(2019/C 206/16)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrente: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

**Dispositivo**

L'articolo 6, lettera b), l'articolo 16, lettera b), e l'articolo 19, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo della durata media settimanale del lavoro, periodi di riferimento che inizino e terminino in date di calendario fisse, purché tale normativa contenga meccanismi atti a garantire che la durata media massima settimanale del lavoro di 48 ore sia rispettata nel corso di ogni periodo di sei mesi a cavallo di due periodi di riferimento fissi successivi.

---

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 18.6.2018.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra**

(Causa C-266/18) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione della direttiva — Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio del carattere abusivo — Articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi e poteri del giudice nazionale)*

(2019/C 206/17)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Poznaniu

**Parti**

Ricorrente: Aqua Med sp. z o.o.

Convenuta: Irena Skóra

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l'asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall'ordinamento giuridico dell'Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

---

(<sup>1</sup>) GU C 249 del 16.7.2018.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2019 — The Green Effort Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Fédération internationale de l'automobile (FIA)**

(Causa C-282/18 P) (<sup>1</sup>)

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di ricorso — Termini — Notifica per via elettronica — Calcolo dei termini)

(2019/C 206/18)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: The Green Effort Ltd (rappresentante: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Fédération internationale de l'automobile (FIA) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, T. Dolde e K. Lüder, Rechtsanwälte)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La The Green Effort Limited è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e quelle sostenute dalla Fédération internationale de l'automobile (FIA).

---

(<sup>1</sup>) GU C 285 del 13.8.2018.